

**ALLEGATO 3 Regolamento IVASS 40/2018
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Banca Agricola Popolare di Sicilia Soc. Coop. per Azioni con sede legale in Ragusa Viale Europa n. 65, iscritta alla sezione D nel Registro Unico Elettronico delle Imprese al numero D000026988 in data 01/02/2007.

Centralino +39-0932/603111 sito internet www.baps.it, indirizzo di posta elettronica info@baps.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) baps@legalmail.it

Con riferimento all'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, la Banca e i relativi dipendenti e/o addetti esterni sono soggetti alla vigilanza dell'IVASS.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

La Banca ha messo a disposizione nei propri locali i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali la Banca ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto sub. 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a.** La Banca Agricola Popolare di Sicilia non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b.** Nessuna impresa di assicurazione, o controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si evidenzia che è facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione preponente.

Eventuali reclami concernenti l'attività di intermediazione svolta da Banca Agricola Popolare di Sicilia S.C.p.A., ivi inclusi i comportamenti di dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

Banca Agricola Popolare di Sicilia – Ufficio Reclami

- viale Europa n. 65, 97100 Ragusa;
- fax: 39 0932 603216;
- e-mail: legale@baps.it
- pec: ufficiogleale@pec.baps.it;

Ulteriori informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Banca www.baps.it.

Eventuali reclami concernenti i contratti assicurativi o la relativa esecuzione devono invece essere inoltrati per iscritto alle imprese di assicurazione emittenti il prodotto rilevante. L'Ufficio Reclami della Banca trasmette senza ritardo alla competente struttura dell'impresa di assicurazione reclami di competenza di quest'ultima entro 3 giorni, dandone contestuale notizia al contraente/aderente reclamante. L'impresa di assicurazione o la Banca risponderanno al reclamo nei tempi più solleciti e comunque entro 45 giorni dalla data di ricezione ovvero entro 60 giorni qualora il reclamo riguardi prodotti d'investimento assicurativi.

Si evidenzia, in ogni caso, che le indicazioni per presentare reclamo all'impresa di assicurazione emittente sono disponibili nel Set Informativo del prodotto assicurativo (DIP aggiuntivo), consegnato insieme al presente modulo e disponibile sul sito *internet* dell'impresa.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da parte dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione entro i termini massimi di riscontro innanzi indicati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da parte dell'intermediario o della Compagnia, può rivolgersi:

- all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma;
- all'ACF – Arbitro per le controversie finanziarie, consultando il sito www.acf.consob.it;
- alla Consob, via G.B. Martini n. 3 – 00198 Roma, per l'accertamento dell'osservanza, da parte dell'impresa di assicurazione e dell'intermediario, delle disposizioni del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza) relativamente a polizze Unit Linked e Index Linked

nonché a contratti di capitalizzazione;

➤ alla Covip – Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, Piazza Augusto Imperatore n. 27 – 00186 Roma, per contestazioni riguardanti le forme di previdenza complementare.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante ha la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, mediante istanza ad un organismo di mediazione accreditato;
- negoziazione assistita obbligatoria ex D.L. n.132/14, convertito in L. n. 162/14, nei casi in cui si voglia agire in giudizio per il risarcimento di danni da circolazione di veicoli e natanti e negli altri casi (fatti salvi quelli di necessario ricorso alla mediazione obbligatoria) in cui si chieda a qualsiasi titolo pagamento di somme non superiori ad euro 50.000,00, mediante sottoscrizione tra le parti di una convenzione con l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo;
- conciliazione paritetica, in ipotesi di controversie su sinistri R.C. Auto con domanda di risarcimento non superiore ad euro 15.000,00, mediante richiesta di conciliazione indirizzata ad un'associazione di consumatori aderente;
- procedimento arbitrale, nei casi e con le modalità eventualmente previsti in contratto, fatte salve le ipotesi di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ed all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, alle cui specifiche informative predisposte dalla Banca si fa rinvio.